

C 3058/14018

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore e dall'art. 90 della Legge 289/2002 in materia di sport dilettantistico, è costituita, con sede in Ravarino (Mo), un'associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione di "CIRCOLO ARCI – UISP RAVARINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA" abbreviabile in "CIRCOLO ARCI – UISP RAVARINO APS - ASD".

2. L'utilizzo della denominazione di associazione di promozione sociale o APS è subordinata all'iscrizione nel relativo Registro ovvero nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'utilizzo della denominazione di associazione sportiva dilettantistica o ASD è subordinata all'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI.

ART. 2

1. Essa aderisce all'ASSOCIAZIONE ARCI e alla UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e ad altri Enti e Federazioni riconosciuti dal CONI; pertanto, accetta incondizionatamente di rispettare le norme e le direttive del CONI e di riconoscersi nei relativi statuti e regolamenti.

2. Il CIRCOLO ARCI – UISP RAVARINO APS - ASD, in relazione alle attività praticate dai propri soci, adotterà le tessere associative nazionali rilasciate dalle Associazioni e Federazioni Nazionali.

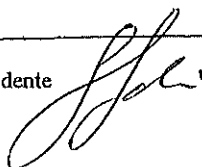
FINALITA' ASSOCIATIVE

ART. 3

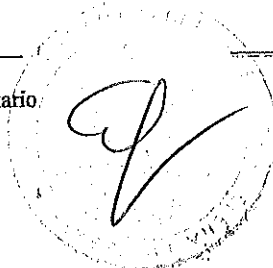
1. L'Associazione è a carattere volontario e democratico; essa non ha alcun fine di lucro ed intende valorizzare la socializzazione dei cittadini.

2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale dirette agli associati, loro familiari e terzi:

Presidente



Segretario



- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale finalizzate alla valorizzazione del bene relazionale ed al dialogo intergenerazionale e interculturale attraverso l'organizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del gioco della tombola e delle carte, della programmazione cinematografica, della realizzazione, anche in collaborazione con altre Associazioni e con le Pubbliche Istituzioni, di manifestazioni ed eventi di qualunque altra attività ricreativa e culturale venga proposta e voluta dai propri soci;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c) l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle diverse discipline sportive tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline della pallamano, karate, calcetto, biliardo, danza sportiva, ginnastica per la salute e per il fitness, boxe non agonistica, beach volley, tennis;
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
4. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

ART.4

1. Oltre alle attività di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea degli associati.

2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata

Presidente

Segretario

e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

SOCI

ART. 5

1. Il numero di soci è illimitato.

2. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

3. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, essendo escluso qualsiasi comportamento discriminatorio nell'ambito dell'associazione.

4. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5. In caso di domanda di ammissione ad associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

6. Per essere ammessi a soci è necessario indirizzare la domanda al Consiglio Direttivo il quale potrà deliberare collegialmente ovvero delegare disgiuntamente i propri componenti all'accettazione delle domande di ammissione.

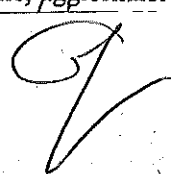
7. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato previo versamento della quota associativa ed il soggetto delegato curerà l'iscrizione nel libro degli associati ed il rilascio della tessera associativa.

8. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi

Presidente



Segretario



associati verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.

9. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

10. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

11. Tutti i soci hanno diritto di:

- 1) partecipare attivamente alle iniziative indette,
- 2) accedere ai libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'interessato l'accesso alla documentazione richiesta. L'eventuale riproduzione della documentazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è subordinata all'impegno dell'interessato a non trattare i dati personali ivi presenti per finalità diverse dall'esercizio di diritti o doveri associativi e/o per tutelare, in qualsiasi giudizio, la posizione propria o della stessa associazione;
- 3) a partecipare alle Assemblee, esercitando il diritto di voto quando maggiorenni, con particolare riferimento all'approvazione delle modifiche dello statuto, all'adozione dei regolamenti, alla nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi secondo il principio di libera eleggibilità nonché all'approvazione dei bilanci, essendo garantita la partecipazione alla vita democratica dell'Associazione all'atto dell'acquisizione della qualifica di socio, se antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea.

12. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

13. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci maggiorenni.

14. Ogni socio può esprimere un solo voto.

ART. 6

1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno e al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti dal Consiglio

Presidente

Segretario

- direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede al sollecito del versamento anche con avvisi rivolti collegialmente ai soci;
- c) a collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci.

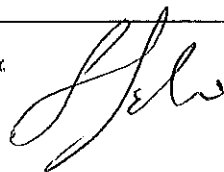
ART. 7

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma può essere risolto per recesso del socio, decesso o scioglimento del socio, esclusione per morosità e radiazione.
2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione del socio da parte del Consiglio Direttivo.
3. I soci vengono esclusi per morosità per inosservanza di quanto indicato all'articolo 6 lettera b). L'esclusione consegue alla condizione di morosità.
4. I soci possono essere radiati per inosservanza di quanto indicato ai punti a) dell'articolo 6 e, inoltre, a causa di un comportamento contrario ai principi ispiratori dell'associazione o per la stessa dannosi.
5. La radiazione viene proposta dal Consiglio Direttivo: la delibera, opportunamente motivata, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, ovvero posta elettronica certificata. La delibera del Consiglio Direttivo determina la sospensione delle attività del socio fatta eccezione per la partecipazione all'Assemblea. Successivamente, la proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata quanto prima e comunque entro due mesi. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.
6. La radiazione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che delibera tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

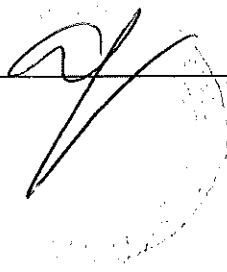
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 8

Presidente



Segretario



1. La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da:

- contributi di aderenti e di terzi;
- contributi di enti pubblici e privati;
- erogazioni e lasciti anche in denaro;
- Donazioni;
- proventi derivanti da attività sociali.

2. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART. 9

1. L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, diversificato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

3. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. Copia del bilancio verrà messa a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

7. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

8. Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

Presidente

Segretario

9. L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ART. 10

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale coerentemente ai propri fini istituzionali.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 11

1. L'Associazione si potrà articolare in Settori di attività.

2. Si definiscono Settori di attività i gruppi che, in modo non autonomo giuridicamente, potranno svolgere le proprie attività specifiche in autonomia organizzativa e funzionale. Ogni settore nominerà un Responsabile che risponderà agli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività specifica del settore (ad esempio assicurazioni, visite mediche, privacy, ricerca e raccolta delle risorse finanziarie, ecc...) in raccordo con il Consiglio Direttivo.

3. I Responsabili dei settori di attività sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto qualora non ne siano anche componenti eletti.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO –

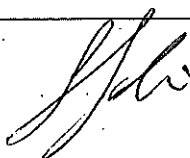
PRESIDENTE

ART. 12

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano del Circolo: essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

2. All'assemblea sono convocati tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo, ivi inclusi gli associati minorenni che hanno diritto di parola. Gli stessi sono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale

Presidente



Segretario



che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

3. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

4. Vigé il principio di una testa, un voto. Al socio, non componente il Consiglio Direttivo, può essere conferita una sola delega.

5. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea, o per affissione dell'avviso nei locali dove si svolge l'attività dell'associazione.

6. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque in data diversa dalla prima.

7. Inoltre, l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e cioè quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

8. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- b. approva il Regolamento del funzionamento dell'Assemblea elettiva che può prevedere l'apertura del seggio elettorale in più giornate;
- c. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato;
- d. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- e. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- f. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e

Presidente

Segretario

- promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
 - i. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
 - j. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
 - k. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

9. L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- deliberare in merito ad operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 13

1. L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 14

1. L'Assemblea in forma Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

3. Nel caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART. 15

1. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente



Segretario



ART. 16

1. Il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo dell'associazione, è formato da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri scelti tra gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative.

2. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

3. I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni: essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

4. In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può essere ricomposto attraverso il principio della cooptazione dell'ultimo o degli ultimi soci tra i non eletti.

5. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente altri ruoli o funzioni;
- deliberare sull'accettazione di nuovi soci, salvo il conferimento della delega disgiunta ai suoi componenti, sull'esclusione per morosità e sulla radiazione dei soci;
- promuovere l'attività sportiva in conformità ai principi contemplati dall'art. 3 e 4 del presente statuto;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il bilancio da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione ed eventualmente il bilancio sociale.

ART. 17

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

2. Egli potrà nominare, dandone preventiva comunicazione agli associati che delibereranno in merito, avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 18

Presidente

Segretario

1. L'assemblea, potrà nominare un organo di controllo anche nei casi in cui non ricorra l'obbligo di Legge.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, laddove l'associazione sia tenuta, la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, laddove ne sia prevista l'adozione, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19

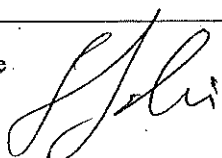
1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altro Ente del Terzo Settore per fini sportivi, sentito l'organismo di controllo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

1. Per quanto non previsto da presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Presidente



Segretario

